

POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA AL CAUZIONAMENTO DEI CARNET DE PASSAGES EN DOUANE

Polizza n°

Agenzia

CONTRAENTE		
DOMICILIO/SEDE		
P. IVA/CODICE FISCALE		
Tipo di veicolo:	Marca e modello:	Targa:
BENEFICIARIO		Automobile Club d'Italia
IMPORTO DA GARANTIRE		€
EFFETTO		
SCADENZA		

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Premio alla Firma per il periodo dal al			
Premio Imponibile		Imposte	Totale Premio in €
Netto	Accessori		
€	€	€	

PREMESSO

- cheC.F./P.IVA....., con domicilio in.....(in seguito denominato/a **Contraente**) intende richiedere all'Automobile Club d'Italia (in seguito denominato **Assicurato**) in base alle Convenzioni doganali vigenti il rilascio di Carnets de Passages en Douanes;
 - che il rilascio di detti Carnet da parte dell'Assicurato é subordinato alla preventiva costituzione a favore del medesimo di cauzione, anche mediante polizza fideiussoria, a garanzia del rimborso dell'ammontare dei diritti doganali e delle altre somme esigibili eventualmente dovute dall'Assicurato alle amministrazioni doganali estere in dipendenza del mancato, incompleto o irregolare scarico dei Carnets stessi;

CIO' PREMESSO

la domiciliata in (in seguito denominata Società), con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore nell'interesse del **Contraente**, il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'**Assicurato**, a garanzia del rimborso dei diritti doganali e delle altre somme esigibili - queste ultime tuttavia nella misura massima del 10% dei diritti doganali - pagati dall'Assicurato stesso alle amministrazioni doganali estere per il mancato, incompleto o irregolare scarico dei Carnets rilasciati in base alla presente polizza, fino alla concorrenza dell'importo di €.

La presente polizza è utilizzabile ai fini del ritiro di uno o più Carnets, rilasciati sotto la stessa data ed aventi stessa validità, entro 30 giorni dalla sua emissione, pena l'inefficacia; essa avrà validità 3 anni dalla data di rilascio del Carnet de Passages en Douane.

Polizza fatta in quattro esemplari ad un solo effetto in Roma il

Ritirata la polizza il ___/___/_____ e rilasciati in data ___/___/_____ Carnets de Passage en Douanes n. _____ con scadenza ___/___/_____

Quietanza: il pagamento dell' importo di €....., dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato in mie mani oggi ___/___/_____ in _____

L'Agenzia

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Nel testo che segue la parola "Carnet" designa il documento doganale internazionale che permette di importare temporaneamente gli autoveicoli in esso descritti in uno Stato Estero, senza depositare l'ammontare dei diritti doganali.

Art. 1 – Oggetto della Garanzia – La Società garantisce sempre, entro il limite massimo del valore degli autoveicoli ai quali si riferisce ciascun Carnet e fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, il rimborso all'Assicurato da parte del Contraente:

dei diritti doganali pagati dall'Assicurato stesso alle Amministrazioni doganali estere per il mancato, incompleto o irregolare scarico dei Carnets rilasciati in base alla presente polizza;

delle eventuali altre somme esigibili in misura non maggiore del 10% dei diritti doganali di cui sopra.

Art. 2 – Rischi esclusi – Sono esclusi dalla presente polizza i mancati rimborsi da parte del Contraente occasionati da stato di guerra, ostilità e loro conseguenze, sommosse, rivoluzioni, tumulti, terremoti, eruzioni vulcaniche e da esplosioni e contaminazioni radioattive.

Art. 3 – Obblighi dell'Assicurato – L'Assicurato dovrà comunicare alla Società gli estremi dei Carnets emessi in base alla presente polizza (numero di ordine, data del rilascio, Paesi di validità e data di scadenza) entro trenta giorni dal loro rilascio pena la inefficacia della relativa garanzia.

L'Assicurato è inoltre tenuto a comunicare entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza gli estremi dei Carnets per i quali sia stata regolarmente espletata l'operazione di appuramento.

Art. 4 – Dichiarazioni, denuncia del Contraente ed obblighi consequenziali – La presente polizza viene rilasciata verso dichiarazione del Contraente di avere il proprio domicilio od una sede in Italia. Il Contraente si impegna a dare prontamente notizia all'Assicurato ed alla Società dell'eventuale modificazione di un tale stato di fatto che si verificasse nel corso di validità dei Carnets e, per quelli non restituiti, si impegna a depositare, a titolo di cauzione, presso la Società un importo pari all'ammontare dei relativi diritti doganali e delle altre somme esigibili dichiarato nei Carnets da appurare.

Il Contraente dichiara di conoscere tutte le norme che regolano l'uso dei Carnets e si impegna ad attenersi scrupolosamente ad esse nonché a tutte le disposizioni legislative doganali vigenti nei vari Stati visitati facendo uso dei Carnets, specialmente osservando l'obbligo di non esportare in via definitiva per nessuna ragione gli autoveicoli, ossia di non alienarli comunque all'estero, senza avere prima soddisfatto integralmente ogni diritto pecuniario dell'Amministrazione Dogale interessata o senza avere ricevuto da questa la prescritta autorizzazione.

Qualora la reimportazione degli autoveicoli si rendesse impossibile per una qualsiasi causa (furto, incendio, rottura, dispersione, smarrimento e perdita in genere), il Contraente ha l'obbligo di denunciare il fatto alla Società ed all'Assicurato e di provvedere subito a regolarizzare la posizione doganale.

Art. 5 – Obblighi del Contraente – Il Contraente si impegna:

ad utilizzare gli autoveicoli descritti nei Carnets esclusivamente per gli scopi previsti dalle Convenzioni e dichiarati nella domanda di Carnets;

a custodire i Carnets assumendo la responsabilità dell'uso illegittimo che altri potessero farne in caso di smarrimento, furto, perdita in genere;

a comunicare prontamente all'Assicurato ed alla Società ogni e qualunque eccezione formulata dalle Dogane in ordine ai Carnets ed a denunciare prontamente l'eventuale ritiro dei Carnets da parte delle Autorità Doganali;

a restituire all'Assicurato ogni Carnet non appena appurata la reimportazione degli autoveicoli ed in ogni caso quando abbia raggiunto la scadenza;

a rimborsare nel termine di 15 giorni, con esclusione della possibilità di opporre qualsiasi eccezione, a semplice richiesta dell'Assicurato, le somme che a questi siano state richieste come indicato dal successivo art. 6.

Art. 6 – Pagamento del risarcimento – Qualora all'Assicurato venisse richiesto di effettuare il pagamento per i titoli di cui all'Art. 1 dovrà subito richiederne il rimborso al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata anche alla Società per conoscenza. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla richiesta inviata al Contraente come al comma precedente, l'Assicurato potrà richiedere il rimborso alla Società, la quale dovrà provvedervi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 C.C. essa non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso. In caso di moratoria generale i termini di cui sopra si intendono decorrenti dalla scadenza della moratoria stessa.

Resta comunque inteso che, dopo due anni dalla data di scadenza di validità di ciascun Carnet, nessuna richiesta di risarcimento sarà più presa in considerazione dalla Società e che eventuali irregolarità dovranno essere segnalate alla Società stessa entro tredici mesi dalla scadenza originaria di ciascun Carnet.

Art. 7 – Rivalsa – Surrogazione – Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate all'Assicurato, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

L'Assicurato faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 8 – Rivalsa delle spese di recupero – Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 9 – Deposito cautelativo – Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, entro venti giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei seguenti casi:

protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;

liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;

inadempienza del Contraente ad uno qualunque degli obblighi che egli si è assunto con la presente polizza o con altre consimili.

Art. 10 – Imposte e tasse – Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 – Forma delle comunicazioni alla Società – Foro competente - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'Assicurato. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

LA SOCIETA'

Il Contraente dichiara di aver preso visione della su estesa fideiussione integralmente completata e di aver constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli forniti alla Società dallo stesso Contraente per la richiesta della emissione della polizza ed inoltre, agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali nonché delle eventuali sopraindicate Condizioni Particolari:

Art. 3 Condizioni Generali (inefficacia della garanzia per mancata comunicazione alla Società degli estremi dei Carnets emessi);

Art. 7 Condizioni Generali (Rinuncia del Contraente ad opporre eccezioni alla Società, comprese quelle previste all'art. 1952 C.C., in merito al versamento all'Assicurato);

Art. 4 e 9 Condizioni Generali (Facoltà della Società di esigere un deposito cautelativo in caso di inadempienza del Contraente o di mancata restituzione dei Carnets);

Art. 11 Condizioni Generali (Foro competente).

IL CONTRAENTE

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, la "nota informativa", predisposta ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 175/1995 e della Circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.

Dichiara altresì di aver preso atto dell'informativa di cui all'art. 10 della Legge 31/12/1996, n. 675 (legge sulla privacy) e **acconsente**, ai sensi degli artt. 11, 20, 22, 24 e 28 della predetta legge, al trattamento dei propri dati ai soli fini dell'adempimento degli obblighi del presente contratto di assicurazione e/o di legge, comprese le eventuali comunicazioni e trasferimenti dei dati medesimi ad altri soggetti del settore assicurativo, tra cui anche riassicuratori con sede all'estero, con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

IL CONTRAENTE

